

Ogg.: indice REGOLAMENTO (UE) 2024/1689 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 13 GIUGNO 2024 (“AI Act”)¹.

- Indice AI Act in **forma tabellare con riassunto** di alcune sezioni²:

SEZIONE	S-SEZIONE ³	SS-SEZIONE	PAGINA	RIASSUNTO ⁴
				AI GENERATED
(Considerando)			1-44	I “considerando” illustrano gli obiettivi del regolamento: garantire un mercato unico digitale armonizzato, promuovere un'IA antropocentrica e affidabile, tutelare diritti fondamentali, salute, sicurezza e ambiente, e sostenere l'innovazione. Viene adottato un approccio basato sul rischio, con divieti per pratiche inaccettabili e requisiti stringenti per i sistemi ad alto rischio. Si sottolinea l'importanza della trasparenza, della governance, della protezione dei dati e del sostegno a PMI e start-up. Il regolamento mira a rafforzare la fiducia nell'IA e la leadership europea nel settore.

¹ Documento creato da **Daniele Pasquino** / www.danielepasquino.it in data 25 agosto 2026 dalla lettura del documento “AI Act” in lingua italiana, file formato pdf, presente il 20 luglio 2026 al link ufficiale dell’Unione Europea qui: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32024R1689> . Il documento “Indice” in oggetto è stato controllato a campione alla fine della sua stesura. Non si assume alcuna **responsabilità** per eventuali involontari errori presenti.

² Più avanti anche una **versione** dell’indice nella tradizionale forma ad **ELENCO STRUTTURATO**. L’intero **file** lo si può scaricare al link <https://www.danielepasquino.it/resources-risorse/altre-risorse/indice-ai-act-creato-da-me/> . Allo stesso link si può scaricare anche solo quello “Ad elenco strutturato” in layout verticale (indice “tradizionale”).

³ “**S-SEZIONE**” sta per “Sotto-Sezione”. Analogamente per le altre colonne a destra: “**SS-SEZIONE**” sta per “Sotto-Sotto Sezione”, etc.

⁴ Il contenuto delle celle della colonna “**RIASSUNTO**” è stato prodotto dall’Intelligenza Artificiale (**AI**). In particolare, è stato prodotto dall’assistente AI di ADOBE / www.adobe.com presente nel software ACROBAT READER (versione a pagamento). Si ricorda che **L’AI PUO’ COMMITTERE ERRORI**.

SEZIONE	S-SEZIONE ³	SS-SEZIONE	PAGINA	RIASSUNTO ⁴ AI GENERATED
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI			44-51	Questa sezione definisce l'ambito di applicazione del regolamento, specificando i soggetti coinvolti e le tipologie di sistemi di intelligenza artificiale regolamentati. Vengono stabiliti gli obiettivi generali, tra cui la tutela dei diritti fondamentali, la sicurezza e la promozione dell'innovazione. Sono inoltre introdotte le definizioni chiave e i principi di base che guidano l'intero regolamento.
	Articolo 1 Oggetto		44-45	
	Articolo 2 Ambito di applicazione		45-46	
	Articolo 3 Definizioni		46-50	
	Articolo 4 Alfabetizzazione in materia di IA		51-51	
CAPO II PRATICHE DI IA VIETATE			51-53	La sezione elenca le pratiche di IA vietate nell'UE, tra cui: manipolazione subliminale o ingannevole del comportamento umano, sfruttamento delle vulnerabilità di persone (ad esempio per età o disabilità), sistemi di punteggio sociale, valutazioni predittive di rischio criminale basate solo sulla profilazione, scraping non mirato di immagini facciali, rilevamento delle emozioni in ambito lavorativo o scolastico, categorizzazione biometrica su dati sensibili e uso indiscriminato di identificazione biometrica remota in spazi pubblici.

SEZIONE	S-SEZIONE ³	SS-SEZIONE	PAGINA	RIASSUNTO ⁴ AI GENERATED
	Articolo 5 Pratiche di IA vietate		51-53	
CAPO III SISTEMI DI IA AD ALTO RISCHIO			53-82	La sezione definisce i criteri per classificare un sistema di IA come "ad alto rischio" e stabilisce requisiti rigorosi per la gestione dei rischi, la qualità dei dati, la documentazione tecnica, la trasparenza, la sorveglianza umana, l'accuratezza, la robustezza e la cibersecurity. Vengono inoltre specificati gli obblighi per fornitori e utilizzatori, le procedure di valutazione della conformità, la registrazione dei sistemi e i diritti di ricorso e spiegazione per gli utenti. L'obiettivo è garantire che tali sistemi non compromettano la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone.
	SEZIONE 1 Classificazione dei sistemi di IA come «ad alto rischio»		53-55	
		Articolo 6 Regole di classificazione per i sistemi di IA ad alto rischio	53-54	
		Articolo 7 Modifiche dell'allegato III	54-55	
	SEZIONE 2 Requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio		55-61	
		Articolo 8 Conformità ai requisiti	55-56	

SEZIONE	S-SEZIONE ³	SS-SEZIONE	PAGINA	RIASSUNTO ⁴ AI GENERATED
		Articolo 9 Sistema di gestione dei rischi	56-57	
		Articolo 10 Dati e governance dei dati	57-58	
		Articolo 11 Documentazione tecnica	58-59	
		Articolo 12 Conservazione delle registrazioni	59-59	
		Articolo 13 Trasparenza e fornitura di informazioni ai deployer	59-60	
		Articolo 14 Sorveglianza umana	60-61	
		Articolo 15 Accuratezza, robustezza e cibersecurity	61-61	
	SEZIONE 3 Obblighi dei fornitori e dei deployer dei sistemi di IA ad alto rischio e di altre parti		62-70	
		Articolo 16 Obblighi dei fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio	62-62	
		Articolo 17 Sistema di gestione della qualità	62-63	
		Articolo 18 Conservazione dei documenti	63-64	

SEZIONE	S-SEZIONE ³	SS-SEZIONE	PAGINA	RIASSUNTO ⁴ AI GENERATED
		Articolo 19 Log generati automaticamente	64-64	
		Articolo 20 Misure correttive e dovere di informazione	64-64	
		Articolo 21 Cooperazione con le autorità competenti	64-64	
		Articolo 22 Rappresentanti autorizzati dei fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio	65-65	
		Articolo 23 Obblighi degli importatori	65-66	
		Articolo 24 Obblighi dei distributori	66-66	
		Articolo 25 Responsabilità lungo la catena del valore dell'IA	67-67	
		Articolo 26 Obblighi dei deployer dei sistemi di IA ad alto rischio	67-69	
		Articolo 27 Valutazione d'impatto sui diritti fondamentali per i sistemi di IA ad alto rischio	69-70	
	SEZIONE 4 Autorità di notifica e organismi notificati		70-76	
		Articolo 28 Autorità di notifica	70-70	

SEZIONE	S-SEZIONE ³	SS-SEZIONE	PAGINA	RIASSUNTO ⁴
				AI GENERATED
		Articolo 29 Domanda di notifica presentata dagli organismi di valutazione della conformità	70-71	
		Articolo 30 Procedura di notifica	71-71	
		Articolo 31 Requisiti relativi agli organismi notificati	71-72	
		Articolo 32 Presunzione di conformità ai requisiti relativi agli organismi notificati	72-72	
		Articolo 33 Affiliate degli organismi notificati e subappaltatori	73-73	
		Articolo 34 Obblighi operativi degli organismi notificati	73-73	
		Articolo 35 Numeri di identificazione ed elenchi di organismi notificati	73-73	
		Articolo 36 Modifiche delle notifiche	73-75	
		Articolo 37 Contestazione della competenza degli organismi notificati	75-75	

SEZIONE	S-SEZIONE ³	SS-SEZIONE	PAGINA	RIASSUNTO ⁴ AI GENERATED
		Articolo 38 Coordinamento degli organismi notificati	75-75	
		Articolo 39 Organismi di valutazione della conformità di paesi terzi	76-76	
	SEZIONE 5 Norme, valutazione della conformità, certificati, registrazione		76-82	
		Articolo 40 Norme armonizzate e prodotti della normazione	76-76	
		Articolo 41 Specifiche comuni	76-77	
		Articolo 42 Presunzione di conformità a determinati requisiti	77-77	
		Articolo 43 Valutazione della conformità	78-79	
		Articolo 44 Certificati	79-79	
		Articolo 45 Obblighi di informazione degli organismi notificati	79-80	
		Articolo 46 Deroga alla procedura di valutazione della conformità	80-80	

SEZIONE	S-SEZIONE ³	SS-SEZIONE	PAGINA	RIASSUNTO ⁴ AI GENERATED
		Articolo 47 Dichiarazione di conformità UE	80-81	
		Articolo 48 Marcatura CE	81-81	
		Articolo 49 Registrazione	81-82	
CAPO IV OBBLIGHI DI TRASPARENZA PER I FORNITORI E I DEPLOYER DI DETERMINATI SISTEMI DI IA			82-83	La sezione stabilisce che fornitori e deployer di determinati sistemi di IA devono informare chiaramente le persone quando interagiscono con un sistema di IA, soprattutto se genera contenuti sintetici (audio, video, testo, immagini) o deep fake. È obbligatoria l'etichettatura degli output generati o manipolati artificialmente e la comunicazione trasparente sull'uso di sistemi di riconoscimento delle emozioni o categorizzazione biometrica. Questi obblighi mirano a garantire trasparenza, tutela dei diritti e consapevolezza degli utenti.
	Articolo 50 Obblighi di trasparenza per i fornitori e i deployers di determinati sistemi di IA		82-83	

SEZIONE	S-SEZIONE ³	SS-SEZIONE	PAGINA	RIASSUNTO ⁴ AI GENERATED
CAPO V MODELLI DI IA PER FINALITÀ GENERALI			83-87	La sezione disciplina i modelli di IA per finalità generali, imponendo obblighi di trasparenza, documentazione tecnica, rispetto del diritto d'autore e sintesi pubblica dei dati di addestramento. I modelli con "rischio sistemico" sono soggetti a requisiti aggiuntivi di valutazione, mitigazione dei rischi e cibersecurity. Sono previste eccezioni per i modelli open source, salvo che presentino rischi sistemici. La supervisione e l'applicazione delle regole sono affidate alla Commissione europea tramite l'Ufficio per l'IA.
	SEZIONE 1 Regole di classificazione		83-84	
		Articolo 51 Classificazione dei modelli di IA per finalità generali come modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico	83-83	
		Articolo 52 Procedura	83-84	
	SEZIONE 2 Obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali		84-86	
		Articolo 53 Obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali	84-85	

SEZIONE	S-SEZIONE ³	SS-SEZIONE	PAGINA	RIASSUNTO ⁴ AI GENERATED
		Articolo 54 Rappresentanti autorizzati dei fornitori di modelli di IA per finalità generali	85-86	
	SEZIONE 3 Obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico		86-86	
		Articolo 55 Obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico	86-86	
	SEZIONE 4 Codici di buone pratiche		86-87	
		Articolo 56 Codici di buone pratiche	86-87	
CAPO VI MISURE A SOSTEGNO DELL'INNOVAZIONE			88-95	La sezione introduce spazi di sperimentazione normativa per l'IA, che permettono di testare sistemi innovativi in ambienti controllati prima della loro immissione sul mercato. Sono previste misure specifiche di supporto per PMI e start-up, come accesso prioritario agli spazi di sperimentazione, formazione e riduzione dei costi di conformità. Viene istituito un Consiglio europeo per l'IA per coordinare l'innovazione e la governance, e sono promossi codici di condotta volontari per favorire un'IA etica e affidabile.

SEZIONE	S-SEZIONE ³	SS-SEZIONE	PAGINA	RIASSUNTO ⁴ AI GENERATED
	Articolo 57 Spazi di sperimentazione normativa per l'IA		88-89	
	Articolo 58 Modalità dettagliate e funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA		90-91	
	Articolo 59 Ulteriore trattamento dei dati personali per lo sviluppo nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA di determinati sistemi di IA nell'interesse pubblico		91-92	
	Articolo 60 Prove di sistemi di IA ad alto rischio in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA		92-93	
	Articolo 61 Consenso informato a partecipare a prove in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA		94-94	

SEZIONE	S-SEZIONE ³	SS-SEZIONE	PAGINA	RIASSUNTO ⁴ AI GENERATED
	Articolo 62 Misure per i fornitori e i deployer, in particolare le PMI, comprese le start-up		94-95	
	Articolo 63 Deroghe per operatori specifici		95-95	
CAPO VII GOVERNANCE			95-100	La sezione istituisce un quadro di governance multilivello per l'attuazione del regolamento, con l'Ufficio per l'IA a livello UE e il Consiglio europeo per l'IA composto dai rappresentanti degli Stati membri. Ogni Stato membro deve designare autorità nazionali competenti e un punto di contatto unico, dotati di risorse e competenze adeguate. Sono previsti anche sottogruppi tecnici, un forum consultivo per i portatori di interesse e un gruppo di esperti scientifici indipendenti per supportare la supervisione, la cooperazione e l'armonizzazione delle regole sull'IA nell'Unione.
	SEZIONE 1 Governance a livello dell'Unione		95-99	
		Articolo 64 Ufficio per l'IA	95-95	
		Articolo 65 Istituzione e struttura del consiglio per l'IA europeo per l'intelligenza artificiale	95-96	

SEZIONE	S-SEZIONE ³	SS-SEZIONE	PAGINA	RIASSUNTO ⁴ AI GENERATED
		Articolo 66 Compiti del consiglio per l'IA	96-97	
		Articolo 67 Forum consultivo	97-98	
		Articolo 68 Gruppo di esperti scientifici indipendenti	98-99	
		Articolo 69 Accesso al gruppo di esperti da parte degli Stati membri	99-99	
	SEZIONE 2 Autorità nazionali competenti		99-100	
		Articolo 70 Designazione delle autorità nazionali competenti e dei punti di contatto unici	99-100	
CAPO VIII BANCA DATI DELL'UE PER I SISTEMI DI IA AD ALTO RISCHIO			100-101	La sezione prevede l'istituzione di una banca dati europea pubblica per i sistemi di IA ad alto rischio, gestita dalla Commissione UE, dove fornitori e autorità pubbliche devono registrare informazioni dettagliate sui sistemi prima della loro immissione sul mercato o utilizzo. La banca dati garantisce trasparenza, tracciabilità e accessibilità delle informazioni, con sezioni riservate per usi sensibili (come attività di contrasto o migrazione). L'obiettivo è rafforzare la supervisione, la sicurezza e la fiducia nei sistemi di IA ad alto rischio nell'Unione.

SEZIONE	S-SEZIONE ³	SS-SEZIONE	PAGINA	RIASSUNTO⁴ AI GENERATED
	Articolo 71 Banca dati dell'UE per i sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III		100-101	
CAPO IX MONITORAGGIO SUCCESSIVO ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO, CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI E VIGILANZA DEL MERCATO			101-113	La sezione disciplina il monitoraggio continuo dei sistemi di IA ad alto rischio dopo la loro immissione sul mercato, imponendo ai fornitori l'obbligo di raccogliere e analizzare dati sulle prestazioni e di segnalare incidenti gravi. Vengono regolati la condivisione delle informazioni tra autorità, la vigilanza del mercato e le procedure per gestire rischi, non conformità e reclami. Sono previsti poteri di indagine, misure correttive e il diritto degli utenti a ricevere spiegazioni sulle decisioni automatizzate. L'obiettivo è garantire sicurezza, trasparenza e tutela dei diritti fondamentali durante tutto il ciclo di vita dei sistemi di IA.
	SEZIONE 1 Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato		101-101	

SEZIONE	S-SEZIONE ³	SS-SEZIONE	PAGINA	RIASSUNTO ⁴ AI GENERATED
		Articolo 72 Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato effettuato dai fornitori e piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato per i sistemi di IA ad alto rischio	101-101	
	SEZIONE 2 Condivisione di informazioni su incidenti gravi		101-102	
		Articolo 73 Comunicazione di incidenti gravi	101-102	
	SEZIONE 3 Applicazione		102-109	
		Articolo 74 Vigilanza del mercato e controllo dei sistemi di IA nel mercato dell'Unione	102-104	
		Articolo 75 Assistenza reciproca, vigilanza del mercato e controllo dei sistemi di IA per finalità generali	104-104	
		Articolo 76 Controllo delle prove in condizioni reali da parte delle autorità di vigilanza del mercato	104-105	

SEZIONE	S-SEZIONE ³	SS-SEZIONE	PAGINA	RIASSUNTO ⁴ AI GENERATED
		Articolo 77 Poteri delle autorità che tutelano i diritti fondamentali	105-105	
		Articolo 78 Riservatezza	105-106	
		Articolo 79 Procedura a livello nazionale per i sistemi di IA che presentano un rischio	106-107	
		Articolo 80 Procedura per i sistemi di IA classificati dal fornitore come non ad alto rischio in applicazione dell'allegato III	107-108	
		Articolo 81 Procedura di salvaguardia dell'Unione	108-108	
		Articolo 82 Sistemi di IA conformi che presentano un rischio	108-109	
		Articolo 83 Non conformità formale	109-109	
		Articolo 84 Strutture di sostegno dell'Unione per la prova dell'IA	109-109	
	SEZIONE 4 Mezzi di ricorso		110-110	

SEZIONE	S-SEZIONE ³	SS-SEZIONE	PAGINA	RIASSUNTO ⁴
				AI GENERATED
		Articolo 85 Diritto di presentare un reclamo a un'autorità di vigilanza del mercato	110-110	
		Articolo 86 Diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali	110-110	
		Articolo 87 Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti	110-110	
	SEZIONE 5 Supervisione, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di modelli di IA per finalità generali		110-113	
		Articolo 88 Esecuzione degli obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali	110-110	
		Articolo 89 Azioni di monitoraggio	111-111	
		Articolo 90 Segnalazioni di rischi sistemici da parte del gruppo di esperti scientifici	111-111	
		Articolo 91 Potere di richiedere documentazione e informazioni	111-112	

SEZIONE	S-SEZIONE ³	SS-SEZIONE	PAGINA	RIASSUNTO⁴ AI GENERATED
		Articolo 92 Potere di effettuare valutazioni	112-112	
		Articolo 93 Potere di richiedere misure	112-113	
		Articolo 94 Diritti procedurali degli operatori economici del modello di IA per finalità generali	113-113	
CAPO X CODICI DI CONDOTTA E ORIENTAMENTI			113-114	La sezione promuove l'elaborazione di codici di condotta volontari per i sistemi di IA non ad alto rischio, al fine di applicare su base volontaria alcuni requisiti previsti per i sistemi ad alto rischio e principi etici dell'UE. I codici possono includere obiettivi chiari, indicatori di prestazione, attenzione alla sostenibilità, inclusività, alfabetizzazione in materia di IA e tutela delle persone vulnerabili. La Commissione UE elabora inoltre orientamenti pratici per facilitare l'attuazione uniforme del regolamento, con particolare attenzione alle esigenze di PMI e start-up.
	Articolo 95 Codici di condotta per l'applicazione volontaria di requisiti specifici		113-113	

SEZIONE	S-SEZIONE ³	SS-SEZIONE	PAGINA	RIASSUNTO ⁴ AI GENERATED
	Articolo 96 Orientamenti della Commissione sull'attuazione del regolamento		114-114	
CAPO XI DELEGA DI POTERE E PROCEDURA DI COMITATO			114-115	La sezione conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati per modificare e aggiornare specifici aspetti tecnici del regolamento, come l'elenco dei sistemi di IA ad alto rischio e i requisiti tecnici. Viene stabilita la durata, la procedura di consultazione e le condizioni per l'esercizio e la revoca di tale delega. Inoltre, si disciplina la procedura di comitato che assiste la Commissione nell'adozione di atti di esecuzione, garantendo il controllo degli Stati membri sulle decisioni tecniche.
	Articolo 97 Esercizio della delega		114-115	
	Articolo 98 Procedura di comitato		115-115	

SEZIONE	S-SEZIONE ³	SS-SEZIONE	PAGINA	RIASSUNTO⁴ AI GENERATED
CAPO XII SANZIONI			115-118	La sezione stabilisce che gli Stati membri devono prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento, con multe fino a 35 milioni di euro o il 7% del fatturato annuo per le pratiche di IA vietate. Sono previste sanzioni inferiori per altre violazioni e per la fornitura di informazioni false. Le sanzioni tengono conto della gravità, durata e impatto della violazione, con particolare attenzione alle PMI e alle start-up.
	Articolo 99 Sanzioni		115-116	
	Articolo 100 Sanzioni amministrative pecuniarie inflitte a istituzioni, organi e organismi dell'Unione		116-117	
	Articolo 101 Sanzioni pecuniarie per i fornitori di modelli di IA per finalità generali		117-118	

SEZIONE	S-SEZIONE ³	SS-SEZIONE	PAGINA	RIASSUNTO⁴ AI GENERATED
CAPO XIII DISPOSIZIONI FINALI			118-123	La sezione contiene le modifiche e i riferimenti normativi necessari per integrare il regolamento sull'IA con altri regolamenti e direttive UE già esistenti, in particolare nei settori della sicurezza, dei trasporti e dei prodotti. Vengono specificati i collegamenti tra i requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio e le procedure tecniche di altri atti legislativi. L'obiettivo è assicurare coerenza normativa e applicazione uniforme delle regole sull'IA in tutti i settori interessati nell'Unione Europea.
	Articolo 102 Modifica del regolamento (CE) n, 300/2008		118-118	
	Articolo 103 Modifica del regolamento (UE) n, 167/2013		118-118	
	Articolo 104 Modifica del regolamento (UE) n, 168/2013		119-119	
	Articolo 105 Modifica della direttiva 2014/90/UE		119-119	
	Articolo 106 Modifica della direttiva (UE) 2016/797		119-119	
	Articolo 107 Modifica del regolamento (UE) 2018/858		120-120	

SEZIONE	S-SEZIONE ³	SS-SEZIONE	PAGINA	RIASSUNTO ⁴ AI GENERATED
	Articolo 108 Modifiche del regolamento (UE) 2018/1139		120-121	
	Articolo 109 Modifica del regolamento (UE) 2019/2144		121-121	
	Articolo 110 Modifica della direttiva (UE) 2020/1828		121-121	
	Articolo 111 Sistemi di IA già immessi sul mercato o messi in servizio e modelli di IA per finalità generali già immessi sul mercato		121-121	
	Articolo 112 Valutazione e riesame		122-123	
	Articolo 113 Entrata in vigore e applicazione		123-123	

SEZIONE	S-SEZIONE ³	SS-SEZIONE	PAGINA	RIASSUNTO⁴ AI GENERATED
ALLEGATO I Elenco della normativa di armonizzazione dell'Unione			124-125	L'allegato I elenca le principali direttive e regolamenti UE che disciplinano la sicurezza e la conformità di prodotti come macchine, giocattoli, dispositivi medici, veicoli, apparecchiature radio, ascensori, attrezzature a pressione e altri settori tecnici. Queste normative sono rilevanti perché, se un sistema di IA è integrato come componente di sicurezza in tali prodotti, si applicano anche i requisiti del regolamento sull'IA. L'obiettivo è garantire coerenza e conformità tra le regole sull'IA e la normativa tecnica settoriale già vigente nell'Unione Europea.
	Sezione A. Elenco della normativa di armonizzazione dell'Unione in base al nuovo quadro legislativo		124-124	
	Sezione B – Elenco di altre normative di armonizzazione dell'Unione		124-125	

SEZIONE	S-SEZIONE ³	SS-SEZIONE	PAGINA	RIASSUNTO⁴ AI GENERATED
ALLEGATO II Elenco dei reati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera h), punto iii)			126-126	L'allegato II elenca i reati gravi per i quali è consentito, in via eccezionale e sotto strette condizioni, l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota "in tempo reale" a fini di attività di contrasto. Tra questi figurano terrorismo, tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale di minori, traffico di droga e armi, omicidio, sequestro, reati ambientali, rapina a mano armata, sabotaggio e partecipazione a organizzazioni criminali. L'elenco mira a limitare l'uso di tali sistemi solo a indagini su reati di particolare gravità.
ALLEGATO III Sistemi di IA ad alto rischio di cui all'articolo 6, paragrafo 2			127-129	L'allegato III elenca i sistemi di IA considerati ad alto rischio, tra cui: identificazione biometrica remota, categorizzazione biometrica e riconoscimento delle emozioni; gestione delle infrastrutture critiche; istruzione e formazione (accesso, valutazione, monitoraggio); occupazione e gestione dei lavoratori; accesso a servizi essenziali pubblici e privati (inclusi credito e assicurazioni); attività di contrasto, migrazione, asilo, controllo delle frontiere, giustizia e processi democratici. Questi sistemi sono soggetti a requisiti stringenti per garantire sicurezza, diritti e trasparenza.

SEZIONE	S-SEZIONE ³	SS-SEZIONE	PAGINA	RIASSUNTO⁴ AI GENERATED
ALLEGATO IV Documentazione tecnica di cui all'articolo 11, paragrafo 1			130-131	L'allegato IV specifica i contenuti obbligatori della documentazione tecnica per i sistemi di IA ad alto rischio: descrizione generale del sistema e del suo scopo, architettura e componenti, dati utilizzati per l'addestramento, validazione e test, misure di gestione dei rischi, valutazione della conformità ai requisiti normativi e istruzioni per l'uso. Questa documentazione garantisce trasparenza, tracciabilità e supporta le autorità nella valutazione della sicurezza e conformità del sistema.
ALLEGATO V Dichiarazione di conformità UE			132-132	L'allegato V elenca le informazioni obbligatorie che devono essere incluse nella dichiarazione di conformità UE per i sistemi di IA ad alto rischio: identificazione e tracciabilità del sistema, dati del fornitore, attestazione di responsabilità e conformità al regolamento e ad altre norme UE, riferimenti alle norme armonizzate applicate, dati dell'organismo notificato, luogo, data e firma. La dichiarazione certifica che il sistema rispetta tutti i requisiti normativi applicabili.

SEZIONE	S-SEZIONE ³	SS-SEZIONE	PAGINA	RIASSUNTO⁴ AI GENERATED
ALLEGATO VI Procedura di valutazione della conformità basata sul controllo interno			133-133	L'allegato VI descrive la procedura che consente ai fornitori di sistemi di IA ad alto rischio di valutare la conformità dei propri prodotti tramite un controllo interno. La procedura prevede la redazione e il mantenimento della documentazione tecnica, la verifica del rispetto dei requisiti normativi e la compilazione della dichiarazione di conformità UE. Il fornitore deve garantire la sorveglianza post-commercializzazione e la tracciabilità del sistema.
ALLEGATO VII Conformità basata su una valutazione del sistema di gestione della qualità e su una valutazione della documentazione tecnica			134-135	L'allegato VII descrive la procedura di valutazione della conformità per i sistemi di IA ad alto rischio che prevede il coinvolgimento di un organismo notificato. La procedura include l'esame e l'approvazione del sistema di gestione della qualità del fornitore, la valutazione della documentazione tecnica e la vigilanza periodica da parte dell'organismo notificato. Sono previsti controlli approfonditi sui dati di addestramento e sulle modifiche al sistema, con rilascio di certificati di conformità e audit regolari per garantire il rispetto continuo dei requisiti normativi.

SEZIONE	S-SEZIONE ³	SS-SEZIONE	PAGINA	RIASSUNTO⁴ AI GENERATED
ALLEGATO VIII Informazioni da presentare all'atto della registrazione di sistemi di IA ad alto rischio in conformità dell'articolo 49			136-137	L'allegato VIII elenca le informazioni obbligatorie che fornitori e deployer devono inserire nella banca dati UE per registrare sistemi di IA ad alto rischio: dati identificativi e di contatto, descrizione del sistema e della sua finalità, certificati di conformità, dichiarazione UE, istruzioni per l'uso e stati di mercato. Sono richieste anche sintesi delle valutazioni d'impatto su diritti fondamentali e protezione dati. Queste informazioni garantiscono trasparenza, tracciabilità e supervisione dei sistemi di IA ad alto rischio nell'Unione.
ALLEGATO IX Informazioni da presentare all'atto della registrazione dei sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III in relazione alle prove in condizioni reali in conformità dell'articolo 60			138-138	L'allegato IX elenca le informazioni obbligatorie da registrare per le prove in condizioni reali dei sistemi di IA ad alto rischio: numero di identificazione unico della prova, dati di contatto di fornitori e deployer coinvolti, breve descrizione del sistema e della sua finalità, sintesi delle principali caratteristiche del piano di prova e informazioni su eventuale sospensione o cessazione della prova. Questi dati garantiscono tracciabilità, trasparenza e supervisione delle sperimentazioni in ambiente reale.

SEZIONE	S-SEZIONE ³	SS-SEZIONE	PAGINA	RIASSUNTO⁴ AI GENERATED
ALLEGATO X Atti legislativi dell'Unione sui sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia			139-140	L'allegato X elenca i principali regolamenti UE che istituiscono e disciplinano i grandi sistemi informatici europei utilizzati per la gestione di frontiere, visti, migrazione, sicurezza, giustizia e interoperabilità (come SIS, Eurodac, ECRIS-TCN, ETIAS). Questi sistemi sono fondamentali per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione e, se integrano sistemi di IA ad alto rischio, devono rispettare i requisiti del regolamento sull'IA. L'obiettivo è assicurare coerenza normativa e sicurezza nell'uso dell'IA nei sistemi IT su larga scala a livello europeo.
ALLEGATO XI Documentazione tecnica di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) — documentazione tecnica per i fornitori di modelli di IA per finalità generali			141-142	L'allegato XI elenca i requisiti minimi della documentazione tecnica che i fornitori di modelli di IA per finalità generali devono predisporre. Sono richieste informazioni dettagliate sul processo di addestramento, valutazione, architettura del modello, misure di sicurezza e gestione dei rischi, nonché sulle strategie di testing e mitigazione dei rischi sistemici. Queste informazioni devono essere disponibili per l'Ufficio per l'IA e le autorità competenti, garantendo trasparenza e tracciabilità dei modelli di IA.

SEZIONE	S-SEZIONE ³	SS-SEZIONE	PAGINA	RIASSUNTO ⁴ AI GENERATED
ALLEGATO XII Informazioni sulla trasparenza di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b) - documentazione tecnica per i fornitori di modelli di IA per finalità generali ai fornitori a valle che integrano il modello nel loro sistema di IA			143-143	L'allegato XII elenca le informazioni che i fornitori di modelli di IA per finalità generali devono trasmettere ai fornitori a valle che integrano tali modelli nei loro sistemi di IA. Queste includono dettagli sulle capacità e limitazioni del modello, rischi noti, misure di mitigazione adottate, istruzioni per l'integrazione sicura e raccomandazioni per l'uso responsabile. L'obiettivo è garantire trasparenza, sicurezza e responsabilità lungo tutta la catena di fornitura dell'IA.
ALLEGATO XIII Criteri per la designazione dei modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico di cui all'articolo 51			144-144	L'allegato XIII elenca i criteri che la Commissione europea utilizza per designare un modello di IA per finalità generali come "con rischio sistemico". I criteri includono: numero di parametri del modello, qualità e dimensione dei dati di addestramento, quantità di calcolo utilizzata, modalità di input/output (es. testo, immagini, multimodalità), e valutazioni delle capacità (come autonomia, scalabilità e strumenti accessibili). Questi criteri permettono di identificare i modelli che, per capacità o impatto, richiedono obblighi rafforzati di sicurezza e gestione del rischio.
FINE				

(Dalla seguente pagina la versione dell'indice nella forma ad ELENCO STRUTTURATO).

- Indice AI Act in forma di **elenco strutturato**:

(Considerando)	pag 1-44
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	pag 44-51
Articolo 1 - Oggetto	pag 44-45
Articolo 2 - Ambito di applicazione	pag 45-46
Articolo 3 - Definizioni	pag 46-50
Articolo 4 - Alfabetizzazione in materia di IA	pag 51-51
CAPO II - PRATICHE DI IA VIETATE	pag 51-53
Articolo 5 - Pratiche di IA vietate	pag 51-53
CAPO III - SISTEMI DI IA AD ALTO RISCHIO	pag 53-82
SEZIONE 1 - Classificazione dei sistemi di IA come «ad alto rischio»	pag 53-55
Articolo 6 - Regole di classificazione per i sistemi di IA ad alto rischio	pag 53-54
Articolo 7 - Modifiche dell'allegato III	pag 54-55
SEZIONE 2 - Requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio	pag 55-61
Articolo 8 - Conformità ai requisiti	pag 55-56
Articolo 9 - Sistema di gestione dei rischi	pag 56-57
Articolo 10 - Dati e governance dei dati	pag 57-58
Articolo 11 - Documentazione tecnica	pag 58-59
Articolo 12 - Conservazione delle registrazioni	pag 59-59
Articolo 13 - Trasparenza e fornitura di informazioni ai deployer	pag 59-60

Articolo 14 - Sorveglianza umana	pag 60-61	
Articolo 15 - Accuratezza, robustezza e ciphersicurezza	pag 61-61	
SEZIONE 3 - Obblighi dei fornitori e dei deployer dei sistemi di IA ad alto rischio e di altre parti		pag 62-70
Articolo 16 - Obblighi dei fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio	pag 62-62	
Articolo 17 - Sistema di gestione della qualità	pag 62-63	
Articolo 18 - Conservazione dei documenti	pag 63-64	
Articolo 19 - Log generati automaticamente	pag 64-64	
Articolo 20 - Misure correttive e dovere di informazione	pag 64-64	
Articolo 21 - Cooperazione con le autorità competenti	pag 64-64	
Articolo 22 - Rappresentanti autorizzati dei fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio	pag 65-65	
Articolo 23 - Obblighi degli importatori	pag 65-66	
Articolo 24 - Obblighi dei distributori	pag 66-66	
Articolo 25 - Responsabilità lungo la catena del valore dell'IA	pag 67-67	
Articolo 26 - Obblighi dei deployer dei sistemi di IA ad alto rischio	pag 67-69	
Articolo 27 - Valutazione d'impatto sui diritti fondamentali per i sistemi di IA ad alto rischio	pag 69-70	
SEZIONE 4 - Autorità di notifica e organismi notificati	pag 70-76	
Articolo 28 - Autorità di notifica	pag 70-70	
Articolo 29 - Domanda di notifica presentata dagli organismi di valutazione della conformità		pag 70-71
Articolo 30 - Procedura di notifica	pag 71-71	
Articolo 31 - Requisiti relativi agli organismi notificati	pag 71-72	
Articolo 32 - Presunzione di conformità ai requisiti relativi agli organismi notificati	pag 72-72	

Articolo 33 - Affiliate degli organismi notificati e subappaltatori pag 73-73

Articolo 34 - Obblighi operativi degli organismi notificati pag 73-73

Articolo 35 - Numeri di identificazione ed elenchi di organismi notificati pag 73-73

Articolo 36 - Modifiche delle notifiche pag 73-75

Articolo 37 - Contestazione della competenza degli organismi notificati pag 75-75

Articolo 38 - Coordinamento degli organismi notificati pag 75-75

Articolo 39 - Organismi di valutazione della conformità di paesi terzi pag 76-76

SEZIONE 5 - Norme, valutazione della conformità, certificati, registrazione pag 76-82

Articolo 40 - Norme armonizzate e prodotti della normazione pag 76-76

Articolo 41 - Specifiche comuni pag 76-77

Articolo 42 - Presunzione di conformità a determinati requisiti pag 77-77

Articolo 43 - Valutazione della conformità pag 78-79

Articolo 44 - Certificati pag 79-79

Articolo 45 - Obblighi di informazione degli organismi notificati pag 79-80

Articolo 46 - Deroga alla procedura di valutazione della conformità pag 80-80

Articolo 47 - Dichiarazione di conformità UE pag 80-81

Articolo 48 - Marcatura CE pag 81-81

Articolo 49 - Registrazione pag 81-82

CAPO IV - OBBLIGHI DI TRASPARENZA PER I FORNITORI E I DEPLOYER DI DETERMINATI SISTEMI DI IA pag 82-83

Articolo 50 - Obblighi di trasparenza per i fornitori e i deployers di determinati sistemi di IA pag 82-83

CAPO V - MODELLI DI IA PER FINALITÀ GENERALI pag 83-87

SEZIONE 1 - Regole di classificazione pag 83-84

Articolo 51 - Classificazione dei modelli di IA per finalità generali come modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico pag 83-83

Articolo 52 - Procedura pag 83-84

SEZIONE 2 - Obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali pag 84-86

Articolo 53 - Obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali pag 84-85

Articolo 54 - Rappresentanti autorizzati dei fornitori di modelli di IA per finalità generali pag 85-86

SEZIONE 3 - Obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico pag 86-86

Articolo 55 - Obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico pag 86-86

SEZIONE 4 - Codici di buone pratiche pag 86-87

Articolo 56 - Codici di buone pratiche pag 86-87

CAPO VI - MISURE A SOSTEGNO DELL'INNOVAZIONE pag 88-95

Articolo 57 - Spazi di sperimentazione normativa per l'IA pag 88-89

Articolo 58 - Modalità dettagliate e funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA pag 90-91

Articolo 59 - Ulteriore trattamento dei dati personali per lo sviluppo nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA di determinati sistemi di IA nell'interesse pubblico pag 91-92

Articolo 60 - Prove di sistemi di IA ad alto rischio in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA pag 92-93

Articolo 61 - Consenso informato a partecipare a prove in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA pag 94-94

Articolo 62 - Misure per i fornitori e i deployer, in particolare le PMI, comprese le start-up pag 94-95

Articolo 63 - Deroghe per operatori specifici pag 95-95

CAPO VII - GOVERNANCE pag 95-100

SEZIONE 1 - Governance a livello dell'Unione pag 95-99

Articolo 64 - Ufficio per l'IA pag 95-95

Articolo 65 - Istituzione e struttura del consiglio per l'IA europeo per l'intelligenza artificiale	pag 95-96
Articolo 66 - Compiti del consiglio per l'IA	pag 96-97
Articolo 67 - Forum consultivo	pag 97-98
Articolo 68 - Gruppo di esperti scientifici indipendenti	pag 98-99
Articolo 69 - Accesso al gruppo di esperti da parte degli Stati membri	pag 99-99
SEZIONE 2 - Autorità nazionali competenti	pag 99-100
Articolo 70 - Designazione delle autorità nazionali competenti e dei punti di contatto unici	pag 99-100
CAPO VIII - BANCA DATI DELL'UE PER I SISTEMI DI IA AD ALTO RISCHIO	pag 100-101
Articolo 71 - Banca dati dell'UE per i sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III	pag 100-101
CAPO IX - MONITORAGGIO SUCCESSIVO ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO, CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI E VIGILANZA DEL MERCATO	pag 101-113
SEZIONE 1 - Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato	pag 101-101
Articolo 72 - Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato effettuato dai fornitori e piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato per i sistemi di IA ad alto rischio	pag 101-101
SEZIONE 2 - Condivisione di informazioni su incidenti gravi	pag 101-102
Articolo 73 - Comunicazione di incidenti gravi	pag 101-102
SEZIONE 3 - Applicazione	pag 102-109
Articolo 74 - Vigilanza del mercato e controllo dei sistemi di IA nel mercato dell'Unione	pag 102-104
Articolo 75 - Assistenza reciproca, vigilanza del mercato e controllo dei sistemi di IA per finalità generali	pag 104-104
Articolo 76 - Controllo delle prove in condizioni reali da parte delle autorità di vigilanza del mercato	pag 104-105
Articolo 77 - Poteri delle autorità che tutelano i diritti fondamentali	pag 105-105
Articolo 78 - Riservatezza	pag 105-106

Articolo 79 - Procedura a livello nazionale per i sistemi di IA che presentano un rischio pag 106-107

Articolo 80 - Procedura per i sistemi di IA classificati dal fornitore come non ad alto rischio in applicazione dell'allegato III pag 107-108

Articolo 81 - Procedura di salvaguardia dell'Unione pag 108-108

Articolo 82 - Sistemi di IA conformi che presentano un rischio pag 108-109

Articolo 83 - Non conformità formale pag 109-109

Articolo 84 - Strutture di sostegno dell'Unione per la prova dell'IA pag 109-109

SEZIONE 4 - Mezzi di ricorso pag 110-110

Articolo 85 - Diritto di presentare un reclamo a un'autorità di vigilanza del mercato pag 110-110

Articolo 86 - Diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali pag 110-110

Articolo 87 - Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti pag 110-110

SEZIONE 5 - Supervisione, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di modelli di IA per finalità generali pag 110-113

Articolo 88 - Esecuzione degli obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali pag 110-110

Articolo 89 - Azioni di monitoraggio pag 111-111

Articolo 90 - Segnalazioni di rischi sistemici da parte del gruppo di esperti scientifici pag 111-111

Articolo 91 - Potere di richiedere documentazione e informazioni pag 111-112

Articolo 92 - Potere di effettuare valutazioni pag 112-112

Articolo 93 - Potere di richiedere misure pag 112-113

Articolo 94 - Diritti procedurali degli operatori economici del modello di IA per finalità generali pag 113-113

CAPO X - CODICI DI CONDOTTA E ORIENTAMENTI pag 113-114

Articolo 95 - Codici di condotta per l'applicazione volontaria di requisiti specifici pag 113-113

Articolo 96 - Orientamenti della Commissione sull'attuazione del regolamento pag 114-114

CAPO XI - DELEGA DI POTERE E PROCEDURA DI COMITATO	pag 114-115
Articolo 97 - Esercizio della delega	pag 114-115
Articolo 98 - Procedura di comitato	pag 115-115
CAPO XII - SANZIONI	pag 115-118
Articolo 99 - Sanzioni	pag 115-116
Articolo 100 - Sanzioni amministrative pecuniarie inflitte a istituzioni, organi e organismi dell'Unione	pag 116-117
Articolo 101 - Sanzioni pecuniarie per i fornitori di modelli di IA per finalità generali	pag 117-118
CAPO XIII - DISPOSIZIONI FINALI	pag 118-123
Articolo 102 - Modifica del regolamento (CE) n, 300/2008	pag 118-118
Articolo 103 - Modifica del regolamento (UE) n, 167/2013	pag 118-118
Articolo 104 - Modifica del regolamento (UE) n, 168/2013	pag 119-119
Articolo 105 - Modifica della direttiva 2014/90/UE	pag 119-119
Articolo 106 - Modifica della direttiva (UE) 2016/797	pag 119-119
Articolo 107 - Modifica del regolamento (UE) 2018/858	pag 120-120
Articolo 108 - Modifiche del regolamento (UE) 2018/1139	pag 120-121
Articolo 109 - Modifica del regolamento (UE) 2019/2144	pag 121-121
Articolo 110 - Modifica della direttiva (UE) 2020/1828	pag 121-121
Articolo 111 - Sistemi di IA già immessi sul mercato o messi in servizio e modelli di IA per finalità generali già immessi sul mercato	pag 121-121
Articolo 112 - Valutazione e riesame	pag 122-123
Articolo 113 - Entrata in vigore e applicazione	pag 123-123
ALLEGATO I - Elenco della normativa di armonizzazione dell'Unione	pag 124-125

Sezione A. Elenco della normativa di armonizzazione dell'Unione in base al nuovo quadro legislativo	pag 124-124
Sezione B – Elenco di altre normative di armonizzazione dell'Unione	pag 124-125
ALLEGATO II - Elenco dei reati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera h), punto iii)	pag 126-126
ALLEGATO III - Sistemi di IA ad alto rischio di cui all'articolo 6, paragrafo 2	pag 127-129
ALLEGATO IV - Documentazione tecnica di cui all'articolo 11, paragrafo 1	pag 130-131
ALLEGATO V - Dichiarazione di conformità UE	pag 132-132
ALLEGATO VI - Procedura di valutazione della conformità basata sul controllo interno	pag 133-133
ALLEGATO VII - Conformità basata su una valutazione del sistema di gestione della qualità e su una valutazione della documentazione tecnica	pag 134-135
ALLEGATO VIII - Informazioni da presentare all'atto della registrazione di sistemi di IA ad alto rischio in conformità dell'articolo 49	pag 136-137
ALLEGATO IX - Informazioni da presentare all'atto della registrazione dei sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III in relazione alle prove in condizioni reali in conformità dell'articolo 60	pag 138-138
ALLEGATO X - Atti legislativi dell'Unione sui sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia	pag 139-140
ALLEGATO XI - Documentazione tecnica di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) — documentazione tecnica per i fornitori di modelli di IA per finalità generali	pag 141-142
ALLEGATO XII - Informazioni sulla trasparenza di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b) - documentazione tecnica per i fornitori di modelli di IA per finalità generali ai fornitori a valle che integrano il modello nel loro sistema di IA	pag 143-143
ALLEGATO XIII - Criteri per la designazione dei modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico di cui all'articolo 51	pag 144-144

(FINE INDICE)